

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXIV
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

(Anno 2023)

(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180)

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione
(ZANGRILLO)

Trasmessa alla Presidenza il 27 marzo 2024

PAGINA BIANCA

Premessa

La legge 11 novembre 2011, n. 180 recante *“Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”* (di seguito anche *“Statuto delle imprese”*), allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, prevede all’art. 7 che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti stessi.

Tale obbligo era previsto anche dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33¹ (normativa in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che, all’articolo 34, disponeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri sui siti web delle amministrazioni; tale disposizione è stata abrogata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97². L’elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (ove prevista la pubblicazione dell’atto) e sul sito istituzionale dell’amministrazione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, i cui contenuti sono descritti nel box in appendice alla presente Relazione.

La finalità dell’art.7 dello Statuto delle imprese è, innanzitutto, responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l’introduzione di oneri informativi eccessivi o sproporzionati e rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti.

Il medesimo articolo, al comma 3, attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predisporre e trasmettere al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi e di valutarne l’impatto, anche avvalendosi della consultazione delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e delle associazioni imprenditoriali e delle indicazioni da loro fornite sui provvedimenti ritenuti più rilevanti in termini di oneri a carico di cittadini e imprese.

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, per **onere informativo** si intende l’obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche: sono oneri informativi, ad esempio, le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l’effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione; non rientrano, invece, nella definizione di onere informativo gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura) e gli obblighi che

¹ *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*. L’obbligo di pubblicazione è contenuto nell’articolo 34, rubricato *“Trasparenza degli oneri informativi”*, che rinvia espressamente ai criteri e alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento.

² *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

L'articolo 8 della stessa legge prevede, inoltre, l'obbligo per ciascuna amministrazione statale di trasmettere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per affari giuridici e legislativi, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sugli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi, sulla base delle quali il Dipartimento della funzione pubblica predispone una relazione complessiva recante il bilancio annuale degli oneri.

La presente relazione è così articolata:

- il paragrafo 1 illustra le attività di verifica sull'attuazione degli adempimenti da parte delle amministrazioni coinvolte;
- il paragrafo 2 contiene la valutazione dell'impatto delle disposizioni in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese.

In allegato 1 alla Relazione l'elenco dei provvedimenti ricevuti dalle amministrazioni, per l'anno 2023.

1. Le attività di verifica

Al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, l'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha invitato le amministrazioni a segnalare i provvedimenti (previsti dall'art. 7, comma 1, dello Statuto delle imprese), adottati nel 2023, che hanno introdotto o eliminato oneri, indicando se sono stati pubblicati in G.U. o sul proprio sito istituzionale o su entrambi e se i provvedimenti adottati sono stati pubblicati con allegato il relativo elenco degli oneri.

A tal fine, l'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione ha richiesto alle amministrazioni i seguenti elementi:

- Amministrazione competente;
- estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione;
- tipologia di provvedimento ed estremi;
- oggetto;
- indicazione della tipologia di onere menzionato nel provvedimento (introdotto, eliminato, modificato o già previsto);
- pubblicazione dell'elenco degli oneri (in G.U. e/o sul sito);
- descrizione degli oneri introdotti e/o eliminati da ciascun provvedimento monitorato;
- eventuali note delle Amministrazioni di competenza.

1.1 Verifica dei provvedimenti pubblicati nel 2023

Il totale dei provvedimenti relativi all'anno 2023, ricevuti dalle amministrazioni, è pari a 45 (TAVOLA 1).

TAVOLA 1 – *Provvedimenti pubblicati nel 2023 per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERO
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – D.P.C.M.	
Decreto del Presidente della Repubblica – d.P.R.	
Decreto ministeriale	26
Decreto direttoriale, Delibera, Istruzioni operative, Provvedimento	4
Circolare	15
Avviso	
TOTALE	45

Ai fini di questa Relazione rilevano solo i provvedimenti (regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato) che introducono o eliminano oneri, poiché l'obbligo di pubblicare l'elenco degli oneri è previsto per i provvedimenti che introducono o eliminano oneri e non per quelli che si limitano a richiamare adempimenti già previsti da disciplina previgente.

In generale, il riscontro da parte delle amministrazioni, dei provvedimenti che menzionano oneri è necessario perché, come evidenziato anche nelle precedenti Relazioni, la pubblicazione degli elenchi degli oneri (nella forma prevista dal D.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012) contestualmente alla adozione dei provvedimenti, non è sempre sistematica.

L'elenco dei provvedimenti ricevuti dalle amministrazioni, adottati nel 2023, è stato trasmesso alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori al fine di raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari³.

Così come negli anni precedenti, le associazioni consultate, in particolare quelle del mondo imprenditoriale, hanno fornito un contributo importante concentrando la loro attenzione sui provvedimenti ritenuti più rilevanti per le imprese dal punto di vista dell'onerosità degli adempimenti introdotti, e per l'impatto sulla platea dei destinatari. Non sono mancate, peraltro, segnalazioni positive in merito a semplificazioni disposte da alcuni dei provvedimenti adottati. Si rinvia all'Allegato 2 per il dettaglio dei contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali.

³ Associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e Confartigianato, Confcommercio, Confindustria e CNA.

Alla data del 25 marzo 2024, non tutte le amministrazioni hanno fornito le informazioni richieste; quindi, non è stato possibile individuare con completezza tutti i provvedimenti che hanno introdotto, eliminato o modificato oneri.

La TAVOLA 2 che segue riporta un quadro dei provvedimenti comunicati dalle amministrazioni che introducono, modificano o eliminano oneri, distinti per Amministrazione che li ha adottati.

TAVOLA 2 – Provvedimenti pubblicati nel 2023 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione

AMMINISTRAZIONI	NUMERO DEI PROVVEDIMENTI COMUNICATI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4
MINISTERO DELLA CULTURA	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6
MINISTERO DELLA SALUTE	7
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	5
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	8
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	-
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2
MINISTERO DELL'INTERNO	-
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	-
MINISTERO DELLA DIFESA	-
MINISTERO DEL TURISMO	-
PCM	-
TOTALE	33

1.2 Verifica della pubblicazione degli elenchi degli oneri

Dei 33 provvedimenti che introducono o eliminano oneri, quelli per i quali sono stati pubblicati i relativi elenchi, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, dello Statuto delle imprese, sono solo 12, pari al 36,36% (Tavola 3). Tali 12 provvedimenti sono stati pubblicati sul sito web dell'Amministrazione competente, e 11 (33,33%) di essi anche in Gazzetta Ufficiale.

TAVOLA 3 – Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI PER I QUALI SONO PUBBLICATI I RELATIVI ELENCHI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	-	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4	-
MINISTERO DELLA CULTURA	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6	-
MINISTERO DELLA SALUTE	7	6
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	5	-
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	8	5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1	-
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	-	-
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2	1
MINISTERO DELL'INTERNO	-	-
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	-

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	-	-
MINISTERO DELLA DIFESA	-	-
MINISTERO DEL TURISMO	-	-
PCM	-	-
TOTALE	33	12

I provvedimenti comunicati dalle amministrazioni possono essere considerati un campione dal quale si evince che il tasso di pubblicazione degli elenchi degli oneri rimane comunque basso: nel 2023, si può infatti rilevare che solo per meno di un terzo dei provvedimenti viene pubblicato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati.

Come già evidenziato in premessa, il tasso di pubblicazione si è ridotto negli anni anche per le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

In seguito all'abrogazione dell'art. 34 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni si sono orientate in maniera diversa:

- alcune hanno eliminato dalla sezione "Trasparenza" la sottosezione "Oneri per cittadini e imprese"
- altre hanno mantenuto la sottosezione, ma scelto di non aggiornarla, indicando il venir meno dell'obbligo della pubblicazione degli elenchi;
- altre ancora, hanno continuato a predisporre e pubblicare l'elenco degli oneri, in allegato ai provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge n. 180/2011."

Tuttavia, le amministrazioni che non hanno più provveduto alla pubblicazione, dopo l'abrogazione dell'art. 34 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, non hanno tenuto conto che l'obbligo di pubblicazione è sancito dall'art. 7 della L. 180/2011, non solo al fine di responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione di oneri informativi eccessivi o sproporzionati, ma anche di rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti.

Occorre infatti rimarcare che a livello internazionale, nel 2011 (stesso anno di promulgazione dello "Statuto delle imprese") l'Italia ha aderito a Open Government Partnership (OGP)⁴, un'iniziativa cui partecipano 78 Paesi che mira a ottenere impegni concreti dai Governi anche in termini di promozione della trasparenza e di sostegno alla partecipazione civica, nonché di diffusione delle nuove tecnologie a sostegno dell'innovazione dentro e fuori le amministrazioni⁵.

⁴ L'Open Government è "una cultura della governance che promuove i principi di trasparenza, integrità, accountability e partecipazione dei portatori di interesse a sostegno della democrazia e della crescita inclusiva" (Rapporto OCSE, Open Government: The Global Context and the Way Forward 2016)

⁵ <https://open.gov.it/governo-aperto/italia-ogp>

2 Conclusioni: la valutazione dell'impatto in termini di semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

I risultati delle attività di verifica descritte nella presente relazione permettono di tracciare un quadro di sintesi dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri.

Nel 2023, circa un provvedimento su tre (36,36%) di quelli che introducono o eliminano oneri informativi è stato pubblicato con il corredo dell'elenco degli oneri introdotti ed eliminati. In particolare, come già evidenziato, 12 (pari al 36,36%) sono stati pubblicati sul sito web dell'Amministrazione competente, 11 dei quali (33,33%) anche in Gazzetta Ufficiale.

La progressiva riduzione della pubblicazione degli elenchi sui siti web delle amministrazioni risente, probabilmente, delle modifiche normative alle disposizioni in materia di trasparenza introdotte con il decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito web gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

Tale abrogazione in realtà non incide sulla disciplina sostanziale, prevista dall'articolo 7 della legge n. 180 del 2011, ma l'abbandono della pratica della pubblicazione evidenzia disinteresse delle amministrazioni rispetto al tema dell'*accountability* degli oneri.

L'analisi dei dati evidenzia, inoltre, che accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, l'approccio di altre è quello di considerare la pubblicazione degli oneri introdotti ed eliminati un mero adempimento formale.

Risulta chiaro, alla luce di quanto detto, che l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri non ha consentito di raggiungere l'obiettivo di assicurare la piena conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese e di produrre impatti sostanziali in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi.

Sembra, quindi, utile riconsiderare tale strumento, innanzitutto valorizzando quanto di positivo è stato realizzato dalle amministrazioni e individuando dei correttivi finalizzati ad assicurare, come più volte segnalato dalle associazioni imprenditoriali, un impatto percepibile da cittadini e imprese.

A tal fine si potrebbero approfondire le opportunità di un maggiore coordinamento tra le disposizioni in materia di bilancio degli oneri introdotti ed eliminati (articolo 8 dello Statuto delle imprese) e quelle in materia di trasparenza (articolo 7 dello Statuto delle imprese), per eliminare le duplicazioni e controllare in maniera più efficace la "filiera" dei provvedimenti normativi e attuativi.

È importante, quindi, riflettere sull'opportunità di trasformare un adempimento considerato spesso un mero adempimento formale da parte delle amministrazioni, in una "risorsa" finalizzata a migliorare la qualità delle regole, prevenire l'introduzione di nuovi oneri e garantire l'effettiva conoscibilità da parte di cittadini e imprese degli adempimenti introdotti ed eliminati.

In tal senso il coinvolgimento, non solo *ex post* ma anche *in itinere* delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse, sarebbe auspicabile, come peraltro previsto dai principi del governo aperto promossi e raccomandati dall'OCSE e adottati dal nostro Paese.

Le politiche di governo aperto costituiscono, infatti, una delle leve più importanti per modernizzare le amministrazioni pubbliche e migliorare la qualità dei servizi resi a cittadini e imprese.

Uno strumento fondamentale per la realizzazione del governo aperto è quello di promuovere la partecipazione ai processi decisionali pubblici dei soggetti su cui i provvedimenti sono destinati a produrre i loro effetti⁶.

Sarebbe infine auspicabile per una più efficiente ricognizione ed elaborazione degli oneri informativi, ribadendo ancora una volta la vigenza dell'art. 7 della L. 180/2011 e quindi l'obbligo di pubblicare l'elenco degli oneri, andare verso una modalità di raccolta e pubblicazione che consenta una gestione informatica dei dati.

⁶ Tra le iniziative di livello nazionale, dal 2019, con la finalità di promuovere presso le PA italiane le consultazioni pubbliche di qualità, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento delle Riforme Istituzionali hanno realizzato le linee guida operative sulla consultazione pubblica, il portale [Consultazione.gov.it](https://www.consultazione.gov.it) quale sito aggregatore della tematica, e la piattaforma ParteciPA, che concretizza la necessità di uno spazio di discussione nel quale tutti gli attori delle politiche pubbliche possono collaborare attraverso un dialogo costruttivo e trasparente (<https://www.funzionepubblica.gov.it/governo-aperto>)

APPENDICE

BOX 1 - Modello per la predisposizione degli elenchi

ONERI ELIMINATI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹):

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☐

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

ONERI INTRODOTTI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹):

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☐

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

¹ da inserire solo nel caso di atti complessi

Allegato 1

SCHEDE PERVENUTE DAI MINISTERI

- Anno 2023 -

G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazioni elenco oneri (S/NO)	Pubblicazioni e sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica										
G.U. 13/06/2023, n. 136)	Decreto legge n. 39/2023 convertito da legge n. 68/2023	art. 7 Decreto Legge 14 aprile 2023, n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 13 giugno 2023, n. 68	Rutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo	Istanza di autorizzazioni one per il rutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate	NO	NO	NO	NO	SI	L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il gestore predispone e presenta unitamente all'istanza il piano di gestione dei rischi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741. Oneri informativi per cittadini e imprese Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)
(GU n.134 del 10-06-2022)	Legge n. 60/2022	art. 12, comma 1, della Legge	Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione	Istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA per gli impianti di desalinizzazione	SI (eliminato: "tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione e di impatto ambientale")	NO	NO	NO	SI	art. 12, comma 1, della Legge n. 60 del 17.05.2022, come modificato dall'art. 10 Decreto Legge n. 39/23, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68/23. Il proponente trasmette l'istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, corredata dalla prescritta documentazione. Oneri informativi per cittadini e imprese Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)
GU n.97 del 26.4.2023	Regolamento	n. 45/2023	Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	relazione tecnica asseverata (per alcune tipologie di interventi)	valutazione e espressione delle interferenze (per alcune tipologie di interventi)	In alcuni casi la valutazione e espressione delle interferenze è stata sostituita con altri adempimenti	valutazione espressa delle interferenze (ancora applicabile ad alcune tipologie)	No	si, tramite pubblicazione del link della Gazzetta Ufficiale	Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 45 del 26 gennaio 2023 è stato adottato ai sensi dell'art. 242-ter del d.lgs. n. 152/2006 al fine di individuare, per le aree ricadenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze nonché definire i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista.

n. 126 del 31/05/2023	decreto Ministro dell'ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze	DM 4 aprile 2023 n. 59	Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	si				no	si	L'intervento normativo prevede che gli adempimenti relativi alla tracciabilità, già eseguiti dagli enti e imprese che gestiscono i rifiuti, siano aggiornati e tradotti in modalità digitale al fine di rendere funzionale la trasmissione ed acquisizione dei dati ambientali, relativi al cibo ed alla gestione dei rifiuti, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti adeguando il settore dei rifiuti alle attuali evoluzioni tecnologiche. Al fine di consentire alle piccole e medie aziende un ottimale assolvimento degli adempimenti richiamati dal decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha previsto una modalità di supporto mettendo a disposizione per gli operatori sprovvisti di adeguate strutture informatiche un servizio finalizzato alla trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti - RENTRI. Tale modalità, agevolata, permetterà una semplificazione ed agevolazione anche al fine di sviluppare una maggiore competitività tra le imprese. link pubblicazione https://www.mase.gov.it/pagina/tracciabilita-dei-rifiuti
n. 204 del 1/09/2023	decreto Ministro dell'ambiente e della Sicurezza energetica	DM 10 luglio 2023, n. 119	Regolamento recante le determinazioni delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	si				no	si	L'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha disposto l'adozione di un apposito decreto di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione delle modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo. Dall'emanazione del provvedimento non derivano svantaggi per le piccole e medie imprese, che diversamente potrebbero avere effetti positivi, avendo previsto una procedura più snella, che non prevede particolari oneri se non quelli relativi ai requisiti minimi dell'allestimento del centro atti a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, nonché la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente. link pubblicazione https://www.mase.gov.it/pagina/riuso-e-preparazione-il-riutilizzo
n. 286 del 7/12/2023	decreto Ministro dell'ambiente e della Sicurezza energetica	DM 27 ottobre 2023	Definizione del tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.	si				no	si	L'atto normativo rappresenta un decreto attuativo della c.d. Direttiva SUP (UE) 2019/904, recepita dallo Stato Italiano con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196. In particolare, l'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo sopracitato, prevede l'emanazione di un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato alla definizione del tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. Al fine di integrare nel computo del tasso nazionale di raccolta le specifiche tipologie di attrezzi da pesca previste dalla Decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati alla Commissione (così come modificata dalla Rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 211 del 15 giugno 2021), il decreto riporta un elenco dettagliato degli attrezzi da pesca che sono computati nel suddetto tasso minimo nazionale di raccolta, oltre agli enti deputati alla raccolta dei dati relativamente agli attrezzi da pesca sul territorio nazionale. link pubblicazione https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/EC/dm_354_30-10-2023.pdf

No		DW 29 dicembre 2023, n. 460	Definizione di termini e modalità di impiego e gestione del Fondo finalizzato all'apertura dei centri per la preparazione, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti.	si					no	no	Il regolamento n. 119 del 10 luglio 2023, si inserisce nel nuovo contesto delineato dalle politiche europee, per il quale è necessario contugare la protezione dell'ambiente con la creazione di un nuovo modello di sviluppo. Dunque, una politica ambientale sostenibile, che consenta di affrontare concretamente l'emergenza ambientale intesa come modalità di definizione di processi produttivi e di consumo, orientata a riorganizzare le attività di imprese e consumatori in modo da minimizzare gli scarti da destinare allo smaltimento dei rifiuti. In tale contesto, è stato necessario definire le modalità operative dei centri per la preparazione per il riutilizzo attraverso una procedura semplificata, prevista all'articolo 216 del TUA. Al fine di consentire ad un elevato numero di operatori interessati di aprire il proprio centro di preparazione per il riutilizzo in procedura semplificata, anche mediante l'accesso alle risorse del fondo di cui ai commi 499 e seguenti della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata predisposta la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, nonché la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente. link pubblicazione https://www.mase.gov.it/pagina/riuso-e-preparazione-riutilizzo-10-2023.pdf deve, inoltre, riportare: a) id tirocio; b) ufficio giudiziario in cui si è svolto o si sta svolgendo il tirocio; c) data inizio e fine del tirocio; d) iban su cui accreditare l'importo della borsa di studio; e) importo ise-U Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE-U La domanda di tirocio e quella di borsa di studio possono essere esclusivamente presentate in via telematica, tramite la piattaforma "Tirocini formativi". Trattasi di oneri informativi già previsti a carico
----	--	-----------------------------	---	----	--	--	--	--	----	----	--

G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti i	Pubblicazi one elenco oneri (S/NO)	Pubblicazion e sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
Ministero della Giustizia										
n. 86 del 27.12.2022	decreto ministeriale	27 del 17.2.2022	Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe	Artt. 4, 5, 7 e 3	Obbligo di conservare la documentazione attestante i requisiti di iscrizione, per un periodo di 5 anni (art. 3, co. 3, d.m. MISE n. 260/2012)	Oneri di attestazione e dei requisiti	Gli oneri pretesi tenuti di cui al d.m. 260/2012; https://www.giustizia.it/giustizia/pagine/class_gerit/class_destinazione_descrizioe_legittimati_mise_al_min_giustizia_a	Solo parziale alla seguente pagina del sito istituzionale : https://www.giustizia.it/giustizia/pagine/class_gerit/class_destinazione_descrizioe_legittimati_mise_al_min_giustizia_a	Pubblicazione oneri solo parziale sul sito istituzionale, come da colonna precedente.	Art. 4: presentazione domanda iscrizione con firma digitale/elettronica, contenente: a) denominazione dell'organizzazione o associazione; b) sede legale; c) codice fiscale; d) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o associazione. La domanda reca altresì attestazione requisiti di cui all'art. 3, co. 1, ed è corredata dai documenti indicati al comma 4. Gli enti iscritti hanno obbligo di comunicare le variazioni dei dati contenuti nella domanda di iscrizione. Art. 5: contributo di iscrizione di euro 200 e di mantenimento annuale di euro 100 da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, con modalità telematiche. Art. 7: presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una serie di documenti ai fini del mantenimento dell'iscrizione. Art. 3: gli enti iscritti hanno obbligo di comunicare venir meno dei requisiti di iscrizione (co. 5). Tutti gli adempimenti vanno effettuati nei confronti del Ministero della Giustizia e, in particolare, del DG Affari Interni, quale responsabile della tenuta dell'elenco
	decreto ministeriale	75 del 3.3.2022	Albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	Artt. 4, 5 e 8			NO NO NO NO	NO NO NO NO		Art. 4: Oneri di attestazione e documentazione dei requisiti di iscrizione. Art. 5: oneri di comunicazione, per via telematica, al responsabile dell'albo circa il venir meno dei requisiti e l'avvio di procedimenti penali e disciplinari. Art. 8: contributo di iscrizione di euro 150 e di mantenimento annuale di euro 50, da versare entro il 31 gennaio e documentare entro il 30 aprile di ogni anno. Sono state pubblicate FAQ esplicative degli oneri di attestazione e documentazione sul sito istituzionale https://www.giustizia.it/giustizia/pagine/registri_crisi_di_impresa_albo_iscrizione?tab=f nonché sul portale albo gestori della crisi alla seguente pagina https://alboctis.impresagiustizia.it/crisi-di-impresa/#faq
n. 255 del 31.10.23	decreto ministeriale	150 del 24.10.2023	Registro degli organismi di mediazione ed elenchi degli organismi ADR e degli enti di formazione in mediazione		Il d.m. 150/2023 ha abrogato e sostituito il d.m. 180/2010. Pertanto, ha in parte eliminato, gli oneri previsti dal d.m. abrogato.	Il d.m. 150/2023 ha abrogato e sostituito il d.m. 180/2010. Pertanto, ha in parte modificato 10. Per tanto, gli oneri previsti dal d.m. abrogato.	Il d.m. 150/2023 ha abrogato e sostituito il d.m. 180/2010. Pertanto, ha in parte eliminato, gli oneri previsti dal d.m. abrogato.	NO	NO	Per gli organismi di mediazione (OdM): onere di attestare/documentare i requisiti di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del d.m. 150/23. Per gli organismi ADR (ADR): oneri di attestazione/documentazione dei requisiti di cui all'art. 9 del d.m. 150/2023. Per gli enti di formazione (EF): oneri di attestazione/documentazione di cui all'art. 11 del d.m. 150/2023. Per tutti gli enti: oneri di attestazione/documentazione dell'aggiornamento biennale di cui all'art. 15 del d.m. 150/2023; onere di far menzione del numero d'ordine di iscrizione nella corrispondenza, onere di conservazione documenti, onere di comunicazione e trasmissione dati statistici (art. 16); obblighi di trasparenza vs. il pubblico (art. 17, 18, 19); obblighi dei mediatori (art. 21); oneri di formazione iniziale e di aggiornamento periodico dei mediatori e formatori (artt. 23-27); oneri connessi al mantenimento dell'iscrizione per gli OdM e gli EF già iscritti (art. 42);

n. 183 del 7.8.2023	decreto ministeriale	01/08/2023	Credito d'imposta in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita	SI	Sono stati parzialmente eliminati, gli oneri di cui al d.m. Min. Giustizia del 23.12.2015	Sono stati parzialmente modificati i gli oneri di cui al d.m. Min. Giustizia del 23.12.2015	Parzialmente conservati gli oneri di cui al d.m. Min. Giustizia del 23.12.2015	Solo parziale alla seguente pagina del sito istituzionale: https://www.giustizia.it/contenuti_fiscali_degiurisdizione?tab=d	Solo parziale alla seguente pagina del sito istituzionale: https://www.giustizia.it/contenuti_fiscali_degiurisdizione?tab=d	Onere di presentazione della domanda per via telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione della procedura stragiudiziale, ex art. 3 del d.m. 1.8.23. Onere di indicazione dei dati di cui all'art. 3, co. 4, al fine della presentazione della domanda di riconoscimento del credito d'imposta, nonché degli ulteriori dati di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 10, a seconda della tipologia di credito d'imposta di cui si chiede di fruire
n. 183 del 7.8.2023	decreto ministeriale	01-ago-23	Patrocinio a spese dello Stato					Solo parziale alla seguente pagina del sito istituzionale: https://www.giustizia.it/contenuti_fiscali_degiurisdizione?tab=d	Solo parziale alla seguente pagina del sito istituzionale: https://www.giustizia.it/contenuti_fiscali_degiurisdizione?tab=d	Onere di presentazione della domanda per via telematica tra il 1 gennaio e il 31 marzo oppure tra il 1 settembre ed il 15 ottobre di ogni anno, ex artt. 3 e 8 del d.m. 1.8.23. Onere di indicazione e attestazione dei dati nonché di documentazione di cui all'art. 5, ai fini della presentazione della domanda di conferma dell'ammissione al patrocinio. Onere di presentazione della richiesta di pagamento di cui all'art. 13, nonché di emissione della relativa fattura elettronica
	circolare pubblicata sul sito del Ministero e inviata agli uffici giudiziari, anche per la successiva comunicazione ai tirocinanti	31/03/2023	Circolare relativa alla presentazione delle domande di borsa di studio di cui all'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 mediante piattaforma informatica, anno 2022	Dal 2022 l'inserimento dei dati anagrafici del tirocinante avviene solo tramite "spid". Soltanto attraverso la piattaforma informatica "Tirocini formativi"		Gli oneri informativi previsti sono rimasti gli stessi, sono cambiate le modalità della loro comunica e/inserimento	La predetta circolare rimanda agli oneri informativi contenuti nella piattaforma informatica "Tirocini formativi"		La presente circolare definisce le modalità di presentazione delle domande di borsa di studio, ex art. 73 d.l. 69/2013, anno 2022, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica "Tirocini formativi". Secondo quanto previsto dal sistema operativo della citata piattaforma, la domanda di tirocinio deve contenere: a) i dati anagrafici del tirocinante visualizzati con i dati letti da "Spid"; b) l'indirizzo di posta elettronica (anche eventualmente certificata); c) i recapiti telefonici del tirocinante; d) il codice fiscale del tirocinante; e) l'Università frequentata dal tirocinante; f) la votazione preferita in alcuni specifici esami; g) la data e il voto di laurea; h) il proprio curriculum vitae; g) la materia di tirocinio. La domanda di borsa di studio deve, inoltre, riportare: a) id tirocinio; b) ufficio giudiziario in cui si è svolto o si sta svolgendo il tirocinio; c) data inizio e fine del tirocinio; d) iban su cui accreditare l'importo della borsa di studio; e) importo Isee-U. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'ISSE-U. La domanda di tirocinio e quella di borsa di studio possono essere esclusivamente presentate in via telematica, tramite la piattaforma "Tirocini formativi". Trattasi di oneri informativi già previsti a carico dei tirocinanti per le precedenti annualità ma che, dal 2022, sono esclusivamente adempibili in via telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma "Tirocini formativi", cui si accede tramite "Spid". I dati anagrafici del singolo tirocinante vengono immessi automaticamente con lo "spid", senza bisogno di compilazione da parte del tirocinante.	

G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazione oneri (S/NO)	Pubblicazione e sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
Ministero delle imprese e del Made in Italy										
GURI n. 23 del 28 gennaio 2023	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale 19 gennaio 2023, n. 96	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio del comune di Marcanise, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989				SI		SI	Gli oneri informativi della L.181/1989 sono indicati nella circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Minit
GURI n. 83 del 7 aprile 2023	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale 28 marzo 2023, n. 0001011	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Gela tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989				SI		SI	Gli oneri informativi della L.181/1989 sono indicati nella circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Minit
GURI n. 112 del 15 maggio 2023	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale 4 maggio 2023, n. 1422	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa "Sistema locale del lavoro di Terni" tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.				SI		SI	Gli oneri informativi della L.181/1989 sono indicati nella circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Minit
GURI n. 115 del 18 maggio 2023	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale 8 maggio 2023, n. 1488	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa del "Distretto delle Pelli-Calzature" di Fermano-Maceratese" tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.				SI		SI	Gli oneri informativi della L.181/1989 sono indicati nella circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Minit

GURI n. 131 del 7 giugno 2023	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale 29 maggio 2023, n. 1745	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa "Val Vibrata – Valle del Tonto – Pico" – tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.			SI	SI	Gli oneri informativi della L. 181/1989 sono indicati nella circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Mimit
GURI n. 161 del 12 luglio 2023	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale 4 luglio 2023, n. 2075	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa "Venafro – Campochiaro – Boiano e aree dell'indotto" tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.			SI	SI	Gli oneri informativi della L. 181/1989 sono indicati nella circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Mimit
GURI n. 168 del 20 luglio 2023	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale 11 luglio 2023, n. 2155	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa "Polo industriale di Porto Torres" tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.			SI	SI	Gli oneri informativi della L. 181/1989 sono indicati nella circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Mimit
GURI n. 197 del 24 agosto 2023	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale 11 agosto 2023, n. 2543	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Savona tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.			SI	SI	Gli oneri informativi della L. 181/1989 sono indicati nella circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Mimit

GURI n. 300 del 27 dicembre 2023	Decreto ministeriale	DM 10 novembre 2023	Modifiche al decreto ministeriale 24 marzo 2022 recante termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, di cui alla legge 181/69.			SI	SI	Gli oneri informativi della L. 181/1989 sono indicati nella circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali", pubblicata sul sito del Mimit
GURI n. 276 del 25 novembre 2023	Decreto interministeriale (Mise-Mef)	Decreto Interministeriale 16 ottobre 2023	Condizioni, termini e modalità per il riconoscimento di una priorità nell'accesso a talune misure di sostegno alle imprese, in concessione all'esercizio dei poteri speciali previsti dal decreto-legge n. 21/2012 (cosiddetto golden power).	Con specifico riferimento al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività di impresa:		SI		Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, è stato emanato il decreto interministeriale 16 ottobre 2023 che disciplina, tra l'altro, l'accesso prioritario al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività di impresa per le imprese che svolgono attività ovvero detengono uno o più attivi di rilevanza strategica per l'interesse nazionale negli ambiti disciplinati dal decreto-legge n. 21/2012, qualora, rispetto a delibere, atti od operazioni notificate ai sensi del citato decreto-legge n. 21/2012, siano stati applicati i poteri speciali di cui al medesimo decreto-legge.
GURI n. 161 del 12 luglio 2023	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277	Disposizioni per l'attività di concessione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 (Beni strumentali-Nuova Sabatini)			SI	NO	La circolare interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini" a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria, nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, a seguito della sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2023, dei regolamenti ABER n. 702/2014 e FIBER n. 1388/2014 con il regolamento vigenti ABER n. 2022/2472 e FIBER n. 2022/2473. La circolare fornisce indicazioni sulla corrispondenza fra le disposizioni ai sensi e nei limiti delle quali potevano essere concessi gli aiuti nell'ambito del decreto sino al 30 giugno 2023 e le disposizioni dei regolamenti ABER e FIBER vigenti e sostituisce le disposizioni afferenti ai regolamenti ABER n. 702/2014 e FIBER n. 1388/2014 contenute nella circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 e nell'allegato 1, recante il modulo di richiesta delle agevolazioni, con le disposizioni applicabili ai sensi dei nuovi regolamenti, con riferimento alle concessioni successive al 30 giugno 2023. Aggiorna inoltre l'elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell'allegato 6/C alla Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823.

NO	Circolare direttoriale	Circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031	Modifiche alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e erogazione dei contributi di cui al decreto del Min sviluppo economico di economia e finanze 22 aprile 2022 (Beni strumentali - Nuova Sabatini)	SI	SI	NO	SI	La circolare interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini" a seguito dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2023 del regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, integrando le disposizioni afferenti al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, contenute nella circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, con le disposizioni applicabili in ragione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023. La circolare, inoltre, modifica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore (allegato 4), che l'impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo (allegato 2), in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all'elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell' allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, aggiornato con circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277.
GURI n. 211 del 9 settembre 2023	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale 30 agosto 2023	Sostegno alla transizione industriale.	SI	SI			Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione. Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 2 al decreto, pubblicato sul sito del Mimit
GURI 9 settembre 2023, n. 211	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale 29 agosto 2023	Termini e modalità di presentazione domande di accesso alle agevolazioni.	SI	SI	SI		Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 – Azione 1.3.2 "Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità". Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 4 al decreto, pubblicato sul sito del Mimit.
GURI 23 giugno 2023, n. 145	Decreto direttoriale	Decreto direttoriale 13/06/2023	Termini e modalità di presentazione domande di iscrizione	SI	SI	SI		Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, di cui al decreto 7 maggio 2019. Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 4 al decreto, pubblicato sul sito del Mimit

NO	Circolare direttoriale	Circolare n. 156351 del 31 marzo 2023	Termini, le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni	SI						SI	Termini e modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l'annualità 2023 previsto dall'articolo 1, commi 746-748, della legge 29 novembre 2022, n. 197, in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 2 alla circolare pubblicata sul sito del Mimit
GURI n. 295 del 19 dicembre 2023	Decreto direttoriale	decreto direttoriale 7 dicembre 2023	Domande di accesso ad agevolazioni	SI						SI	Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 destinate all'intervento del FCS "Sopporta imprenditoriale". Gli oneri informativi sono indicati nell'allegato 25 al decreto pubblicato sul sito del Mimit
63 15/03/2023	D.L.	D.L. 14/03/2023 n. 5 convertito in L. 10/03/2023 n. 23	Prezzi carburanti	NO	SI	NO				NO	Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Il provvedimento adottato ha stabilito una diversa frequenza della modalità delle comunicazioni di variazione di prezzo in diminuzione al Ministero (da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni.....). La parziale modifica operata, tuttavia, non ha inciso specificamente sull'obbligo informativo, già sussistente nel quadro normativo previgente, quanto sulla modalità di adempimento di tale obbligo in caso di variazione in diminuzione del prezzo che viene, potenzialmente, ampliata in relazione alla frequenza (al variare in diminuzione del prezzo praticato) restando invariata rispetto alle tipologie di "attività" da parte delle imprese finalizzate all'adempimento dell'obbligo di comunicazione
GU n. 155 del 5 luglio 2023	Decreto ministeriale	DM 19 aprile 2023	Domanda per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione generale per stazione di radioamatore Domanda per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione generale per stazione ripetitrice automatica non presidiata	11.000 euro	18.200 euro					SI	Pagamento del contributo per: - il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione generale per stazione di radioamatore (versamento decennale); - il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione generale per stazione ripetitrice automatica non presidiata (versamento annuo). Pagamento del contributo per l'esercizio dell'autorizzazione da effettuare tramite corrente postale o con bonifico bancario intestati alla tesoreria dello Stato, versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato, tramite sistema di pagamenti elettronici PagoPA https://www.mim.gov.it/interministeriali/decreto-ministeriale-19-aprile-2023-rideterminazione-contributo-autorizzazioni-general-or-attivita-radioamatoriali

G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazioni e elenchi oneri (S/NO)	Pubblicazioni e sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti										
	Circolare	Prot. 25355 del 17 novembre 2023	Veicoli per il trasporto di merci su strada - Locazione senza conducente - Articolo 24 del decreto legge 69/2003	Obbligo per le imprese di registrare le targhe delle Entrate dei contratti di locazione dei veicoli che vengono utilizzati a titolo di locazione senza conducente e dei veicoli	Obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei contratti di locazione dei veicoli senza conducente e dei veicoli			NO	SI	La direttiva 2022/738 del 6 aprile 2022 ha introdotto alcune modifiche in materia di locazione senza conducente nel settore del trasporto stradale di merci, modificando la precedente direttiva 2006/1. Con l'articolo 24 del decreto legge 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023 n. 103 è stato recepito il contenuto della citata direttiva, modificando l'articolo 84 del Codice della strada. La disciplina europea, nello specifico il regolamento 1071/2009 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada, alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento 2020/1056, prevede che i veicoli in disponibilità, a titolo di locazione senza conducente, delle imprese che effettuano trasporto di merci su strada, siano registrati nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN). La circolare del 17 novembre 2023 prot. 25355 ha indicato le modalità operative che le imprese devono utilizzare per ottemperare all'obbligo previsto dal citato regolamento 1071 del 2009, alla luce della disciplina introdotta dalla direttiva 2022/738, secondo il recepimento fattone con il decreto legge 69/2023. Il nuovo onere introdotto a carico delle imprese è stato reso necessario dall'obbligo di attuazione della complessiva disciplina europea in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di locazione senza conducente di veicoli nel medesimo settore

G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Publicazioni elenco oneri (S/NO)	Publicazioni e sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali										
n. 110 del 12/05/2023	Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze	D.L. 21/03/2023	Incentivi al posicipo del pensionamento.	SI				NO	SI*	Il DM riconosce ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, ai sensi dell'art. 14.1 del D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà, è stabilito che viene meno ogni obbligo di versamento contributivo, da parte del datore di lavoro, della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Oneri introdotti: la corresponsione dell'importo dei contributi non versati è subordinata alla comunicazione all'INPS, da parte del lavoratore, dell'intenzione di avvalersi dell'incentivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in busta paga l'importo dei contributi non versati all'INPS e a procedere all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni già versate.
n. 198 del 25/08/2023	Decreto Interministeriale del Min Lavoro e Politiche sociali di concerto con il Min Giustizia, il Ministro Istruzione e Min merito e Min università e ricerca	D.L. 08/08/2023 (c.d. D.L. SISL)	Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48	E' stato introdotto come nuovo onere a carico del richiedente la misura SFL (con decorrenza a 01/09/2023)				NO	SI*	La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti il SFL per svolgere le attività di seguito indicate: a) gestire il successivo percorso di attivazione tramite il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SISL); b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda SFL; c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso alla misura SFL, sottoscrivere il patto di attivazione digitale, autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione d) ricevere offerte di lavoro, e) dare comunicazione dei progetti di formazione autonomamente individuati ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; f) adempiere alle attività, conferma della partecipazione alle attività come previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; g) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato della sua domanda e sulle attività previste.
n. 198 del 25/08/2023	Decreto Ministeriale	D.M n. 108 del 09/08/2023 (c.d. D.M. SFL)	Supporto per la formazione e il lavoro ai sensi dell'art. 4, c. 7, D.L. 4 maggio 2023, n. 48	E' stato introdotto come nuovo onere a carico del richiedente la misura SFL (con decorrenza a 01/09/2023)				NO	SI*	Il SFL viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SISL riceverà l'informazione dell'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. La richiesta può essere presentata presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1° gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale. Oneri di nuova introduzione E' stato introdotto come nuovo onere a carico del richiedente la misura SFL (con decorrenza 01/09/2023) Domanda alla PA, domanda di accesso a servizi (artt. 3, 4, 5 DM n. 108 dell'08.08.2023)

n. 293 del 16/12/2023	Decreto Ministeriale	D.M. 13/12/2023	Assegno d'Inclusione - ADI-	SI			si	NO	SI'	Con l'entrata in vigore del DL 48/2023 convertito con legge 85/2023 sono state introdotte nuove misure di inclusione sociale e lavorativa. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2024 è istituito l'Assegno di Inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Al riguardo, si evidenzia che il beneficio in parola è riconosciuto ai nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori over 60 o in condizioni di svantaggio (disabili, vittime di dipendenza o violenze di genere, persone affette da disturbi mentali o senza dimora o prese in carico ai servizi per specifiche fragilità sociali, ex detenuti e i maggiorenni under 21 che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria). Con riferimento alla condizione di svantaggio, si specifica che la stessa è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o socio-sanitaria. La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni, devono sussistere prima della presentazione della domanda dell'ADI.
	Circolare	Circolare INL n. 2401 del 20/12/2023	Distacco transnazionale - semplificazione oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio - buone prassi - adempimenti.			SI (si riporta l'onere eliminato; "tutti gli impianti di desalinizza zione sono sottoposti a preventiva valutazion e di impatto ambientale ")		NO	SI (INL)	La Circolare fornisce indicazioni in merito alle modalità di attuazione degli obblighi di cui all'art. 10, comma 3, lettere a) e b), del d.lgs. n. 136/2016, chiarendo che - con riferimento alla previsione di cui all'art. 10, lett. a) che "si ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circ. n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa disaccante"; - con riferimento alla previsione di cui all'art. 10, lett. b) viene chiarito che "il soggetto referente che l'impresa disaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non deve necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà evidentemente sufficiente, come del resto previsto dal d.lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni".

G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazioni elenco oneri (S/NO)	Pubblicazioni e sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
Ministero della salute										
G.U. n. 206 del 4/09/2023)	DM	Decreto del Ministro della salute del 9 giugno 2023	Nuova modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l'elenco dei tipi di dispositivi medici su misura			SI	SI	SI	SI	Il Decreto prevede una nuova modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l'elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale attraverso la compilazione di un modulo per l'iscrizione nell'elenco dei fabbricanti di DM su misura legittimamente operanti ai sensi dell'art.7, comma 1 del D.lgs. 137/2022
GU Serie Generale n.14 del 18-01-2023	Regolamento	Decreto 19 ottobre 2022 , n. 207	Regolamento recante istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari.	SI			NO	(in pubblicazione)	SI	Con l'entrata in vigore del Regolamento diventa obbligatorio per i distributori di protesi mammarie, trasmettere le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, con cadenza mensile, su ogni singolo dispositivo commercializzato sul territorio italiano.
G.U. Serie Generale, n. 136 del 13/06/2023)	DM	Decreto 12/04/2023	Modalità amministrative di pertinenza nazionale per la presentazione delle comunicazioni relative alle indagini cliniche per i dispositivi recanti la marcatura CE utilizzati nell'ambito della loro destinazione d'uso di cui all'art. 16, comma 3 del decreto n. 137 del 2022.			SI	SI	SI	SI	Nuove modalità di presentazione comunicazione dell'avvio di indagine clinica per i dispositivi recanti la marcatura CE utilizzati nell'ambito della loro destinazione d'uso

G.U. Serie Generale, n. 136 del 13/06/2023)	DM	Decreto 12/04/2023	Modalità di presentazione della domanda di indagine clinica per i dispositivi medici			SI	SI	SI	SI	SI	Sono indicate nuove modalità di presentazione della domanda di indagine clinica per i dispositivi non recanti la marcatura CE (di cui all'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 137 del 2022) e per quelli recanti la marcatura CE di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745
G.U. Serie Generale, n. 136 del 13/06/2023)	DM	Decreto 12/04/2023	Modalità di presentazione della domanda di indagine clinica per i dispositivi medici			SI	SI	SI	SI	SI	Sono indicate nuove modalità di presentazione di comunicazioni relative a indagini cliniche per i dispositivi non recanti la marcatura CE non recanti la marcatura CE (di cui all'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 137 del 2022) e per quelli recanti la marcatura CE di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745
N. 272 S.G. del 21/11/2023	Regolamento	DECRETO 26 settembre 2023, n. 165.	Regolamento recante modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati.	SI	NO	NO			SI	SI	Il Decreto introduce nel tracciato record nazionale del flusso informativo della Scheda di Dimissione Ospedaliera (flusso SDO) i nuovi campi necessari alla rilevazione sistematica di informazioni riferibili al ricovero riabilitativo, per la misurazione dei criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera (codice 58, codice 75 e codice 28) dei pazienti adulti definiti dal D.M. 5 agosto 2021. Bianco campi aggiuntivi: Scala di Rankin (solo strutture cod. 28, 56, 75); Scala di Barthel (BI) (solo strutture cod. 28, 56, 75); Scala di Barthel dispena (BI-D) (solo strutture cod. 56); Scala Six-Minute Walk Test (6MWT) (solo strutture cod. 56); Scala Glasgow Coma Scale (GCS) (solo strutture cod. 75); Scala Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) (solo strutture cod. 75); Scala Level Cognitive Functioning (LCF) (solo strutture cod. 75); ASIA Impairment Scale; (solo strutture cod. 28); Scala Spinal Cord Independence Measure (SCIM) (solo strutture cod. 28); Rehabilitation Complexity Scale extended (RCS-e) (solo strutture cod. 28, 56, 75)
Publicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2023, n. 243	Decreto Min salute adottato in attuazione dell'articolo 24 comma 1 del d.lgs 134/2022 e dell'articolo 13 comma 2 del d.lgs 136/2022	DM 7 settembre 2023	Formazione degli operatori di sanità animale, inclusi i trasportatori, e dei professionisti degli animali.	Art. 4, commi 4, 5 e 6.			NO	NO		NO	Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429. Gli operatori ed i trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R (ex art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 134 del 2022) nonché i professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati presso stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettono - attraverso la piattaforma informativa nazionale presente nel Portale formazione del Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria (CRN FSPV), istituto presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - alle regioni e province autonome territorialmente competenti rispetto alla sede o sedi scelte il calendario dei programmi formativi del triennio successivo. Per ciascun progetto formativo devono essere descritti la tipologia, la modalità di erogazione (in presenza e/o in modalità FAD), i contenuti, le metodologie didattiche, il monte ore ed i curricula dei docenti. I medesimi soggetti al termine di ogni programma formativo registrano sulla piattaforma informativa l'elenco di coloro che hanno superato la verifica finale del corso.

G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti	Oneri eliminati	Oneri modificati	Oneri già previsti	Pubblicazioni e sul sito istituzionale (S/NO)	Oneri già previsti	Pubblicazioni e sul sito istituzionale (S/NO)	Descrizione
Ministero dell'economia e delle finanze											
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 198 del 25 agosto 2023	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze	31 luglio 2023	Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sistema bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	Il d.m. 31 luglio 2023 disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 9, comma 3, del d.l. n. 176/2022 in favore dei soggetti che sostengono le spese per interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, terzo periodo, del d.l. n. maggio 2020, n. 34, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Ai fini dell'erogazione del contributo le persone fisiche trasmettono entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti richiesti per accedere all'agevolazione e indicano l'importo del contributo richiesto. L'istanza può essere presentata anche tramite un intermediario delegato al servizio dei cassetti fiscali dell'Agenzia delle entrate. Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Le modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo sono stati definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023.
GU n. 244 del 18-10-2023	DL	Art. 13 ter DL n. 145 del 18/10/2023 (decreto "Anticipi")	Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.						NO	NO	Per le unità immobiliari adibite a locazioni turistiche brevi o per le strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere è previsto l'obbligo di richiedere ed esporre all'interno della struttura locata e nei relativi annunci online il codice identificativo nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata. Tale obbligo si estende anche a chi svolge attività di intermediazione immobiliare o turistica e ai gestori di portali telematici.
30 novembre 2023, n. 280.	Regolamento	D.M. 5 ottobre 2023, n. 171	Regolamento recante modifica al decreto 15 dicembre 2015, n. 225, concernente le norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	ONERI INTRODOTTI: 1) si dispone che la formula di denaturazione dei gas di petrolio liquefatto (GPL) è stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA e che, fino all'adozione di tale provvedimento possono essere effettuati, con le modalità previste, rifornimenti ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni utilizzate nelle attività aventi titolo all'esenzione; 2) i soggetti coinvolti nel mercato del gas naturale liquefatto GNL (venditori, gestori degli impianti di stoccaggio e dei punti di rifornimento), sono tenuti ad effettuare specifici adempimenti amministrativi e contabili; 3) gli uffici dell'Agenzia dogane e monopoli (ADM) dovranno naturalmente gestire l'attività amministrativa derivante dalle disposizioni inerenti all'applicazione dell'agevolazione anche ai GNL e ai GPL ONERI ELIMINATI: 1) non viene più richiesta la denaturazione degli oli combustibili in quanto il relativo processo di marcatura non è praticabile a causa del colore e dell'alta densità del prodotto; 2) sebbene non ritenuto propriamente tra gli oneri eliminati in quanto il GNL non era tra i prodotti disciplinati dal reg. 225/2015), è stata operata una semplificazione a monte a favore dell'ADM mediante l'assimilazione del gestore del punto di rifornimento del GNL ad un consumatore finale di gas naturale; ciò consente infatti di esonerare tale soggetto dagli oneri amministrativi previsti per i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa su tale prodotto e, al contempo, di ridurre il numero di soggetti con cui l'ADM deve interfacciarsi in ambito amministrativo; ONERI MODIFICATI: 1) si è provveduto ad effettuare i necessari aggiornamenti relativi in relazione all'eventuale impiego dei GNL e dei GPL; ONERI GIA' PREVISTI: 1) era già prevista la denaturazione della benzina e del gasolio per poter identificare il prodotto agevolato nell'ambito delle attività consentite; 2) non sono stati modificati gli adempimenti già previsti per tutti gli altri carburanti esenti per la navigazione; 3) il memorandum d'imbarco è stato solo modificato al fine di inserire, tra i prodotti nello stesso indicati, il GNL e i GPL.

PAGINA BIANCA

Allegato 2

SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - Anno 2023

Indice

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....	30
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.....	32

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Circolare INPS 317/2023	Indennità una tantum	Il decreto interministeriale del 19 agosto 2022, di attuazione del DL 50/2022 (Decreto aiuti), ha previsto la corresponsione di un'indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori autonomi e professionisti, aventi determinati requisiti di legge.	CONFCOMMERCIO: Oneri introdotti: il soggetto per il quale non sia stata accolta la domanda di indennità, può chiederne il riesame entro 90 giorni ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva, presentando apposita documentazione.
Aviso INAIL (Bando ISI 2023) In attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Finanziamento imprese	L'avviso contiene le caratteristiche della domanda per l'ottenimento del finanziamento per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	CONFCOMMERCIO: Oneri amministrativi introdotti: la domanda di finanziamento viene inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione. Le imprese successivamente confermano le domande ammesse agli elenchi cronologici, come specificato negli avvisi.
Decreto legislativo n. 36/2021. Circolare INAIL n. 46/2023	Nuovi obblighi assicurativi introdotti dalla normativa di riforma del lavoro nel settore sportivo	A seguito della riforma attuata con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori titolari di co.co.co. di carattere amministrativo gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico.	CONFCOMMERCIO: Oneri introdotti: i committenti e i datori di lavoro devono presentare le denunce di iscrizione all'INAIL con il servizio online. Tali denunce devono indicare i compensi e/o le retribuzioni presunte nel periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 e per il 2024. Inoltre, le denunce sono considerate nei termini se

Decreto legislativo n. 36/2021. Messaggio INPS n. 4182/2023 e Circolare n. 88/2023	Nuovi obblighi previdenziali introdotti dalla normativa di riforma del lavoro nel settore sportivo.	L'INPS ha fornito indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo in merito alle disposizioni che comportano l'iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS, FPSP e alla Gestione separata e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.	presentate entro il 30 novembre 2023 CONCOMMERCIO: Oneri introdotti: versamento della contribuzione al Fondo FPSP per le figure del settore individuate dalla nuova normativa oppure alla Gestione separata per i rispettivi ambiti di intervento, nonché al FPLD (fondo pensione lavoratori dipendenti) per i rapporti di apprendistato.
--	---	--	---

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Provvedimento	Oggetto	Descrizione	Note
Regolamento n. 45/2023	Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo	Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 45 del 26 gennaio 2023 è stato adottato ai sensi dell'art. 242-ter del d.lgs. n. 152/2006 al fine di individuare, per le aree ricadenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze nonché definire i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista.	CONFINDUSTRIA: 1. Positivo l'effetto dell'introduzione delle attività libere (art.4). 2. Positiva la semplificazione prevista per i siti soggetti a MISO (art. 6). 3. Si registrano sporadiche applicazioni dell'art. 5 comma b o art. 5 comma f, le quali sono avvenute con una effettiva semplificazione della pratica, anche grazie all'avvio in anticipo di interlocuzioni con l'autorità procedente (es. SUAP comunale). Con riferimento all'art. 5 comma f, si segnala che esso talvolta risulta inapplicabile perché non si dispone formalmente di un procedimento concluso per verificare il rispetto di CSC o CSR approvate ai sensi del D.lgs. 152/06 (ad es. perché i procedimenti di bonifica presenti sono stati avviati secondo legge precedente, oppure perché gli iter secondo D. Lgs. 152/06 sono ancora in corso).

		4. Non risultano applicazioni dell'art. 7. 5. Negli altri casi (la maggior parte), opere ed interventi non rispecchiano i requisiti di semplificazione e, pertanto, continuano ad essere sottoposti all'iter di valutazione da parte del MASE.
--	--	---

PAGINA BIANCA



192140085700